

N. SIUS [REDACTED] - TDS FIRENZE
N. SIEP [REDACTED] - PM PISA

Ordinanza N. [REDACTED]



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

TRIBSORV.FIRENZE@GIUSTIZIACERT.IT

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. [REDACTED] emessa in data **18-01-2022** e depositata in Cancelleria in data **19-01-2022**, relativo a [REDACTED] ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di FIRENZE per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.

- Ufficio di Sorveglianza di PISA per quanto di competenza

- Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di PISA per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.

- Questura di PISA - per quanto di competenza

- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di PISA per quanto di competenza

- per la notifica
all'avv. **BRANCATI MARIA GIOVANNA - VIA SAN FREDIANO, 18 - PISA**

- Casa Circondariale di PISA VIA DON BOSCO N.43 per la notifica
a [REDACTED]

FIRENZE, 19-01-2022

RIF. Sentenza N. [REDACTED] Reg. Gen., emessa in data 12-06-2020 da Tribunale Ordinario PISA, definitiva il 13-10-2020

N. SIEP [REDACTED] - PM PISA



L'Operatore giudiziario
Grazia Baroni

N. SIUS [REDACTED] TDS FIRENZE

N. SIEP [REDACTED] Procura Repubblica presso il Tribunale di Pisa

ORDINANZA N. 106/2022



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

ORDINANZA

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze così composto:

Dott. M. BORTOLATO

Dott. A. PIRATO

Prof. M RUARO

Dott.ssa B. GUALCO

Presidente

Giudice rel.

Esperto

Esperto

riunito in Camera di Consiglio in data 18.1.2022 per deliberare sulla procedura di sorveglianza instaurata dalla richiesta di misura alternativa dell'affidamento in prova al Servizio Sociale o, in via subordinata, di detenzione domiciliare, presentata da [REDACTED] nato in Romania il [REDACTED] detenuto dal 16.4.2020 nella Casa Circondariale di Pisa in esecuzione di pena di cui al provvedimento di cumulo n. SIEP [REDACTED] Proc. Rep. di Pisa); fine pena attuale fissato al 26.7.2023;

verificata la regolarità delle comunicazioni e notificazioni di rito e verbalizzate le dichiarazioni dell'interessato, sentite le conclusioni delle parti all'udienza del 18.1.2022 (contrario all'accoglimento dell'istanza il parere del P.M., mentre il difensore ha insistito per l'accoglimento della misura più ampia), questo Collegio assumeva in riserva la decisione.

A scioglimento della riserva

OSSERVA

Occorre premettere che nei confronti dell'[REDACTED] è stato emesso ordine di esecuzione della pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione (oltre la multa) per tre reati di rapina commessi nell'aprile del 2019 in danno di altrettante farmacie, aggravata dall'essere stati commessi in concorso con altri correi, e per un quarto reato, integrante l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 4 della L. 110/75, pena applicata con sentenza n. [REDACTED] del 14.1.2020 dal GIP del Tribunale di Pisa, in esito al rito ex art. 444 cpp, e divenuta irrevocabile il 29.2.20, nonchè la pena di mesi 2 di reclusione per il delitto di evasione.

Il fine pena attuale è fissato alla data del 26.7.2023, considerati i 135 gg. di liberazione anticipata riconosciutigli e la pena presofferta in regime di custodia cautelare parte in carcere (dal 10.6.19 al 25.8.19) e agli arresti domiciliari dal 26.8.19 al 16.4.2020, data in cui gli è stato notificato l'ordine di esecuzione della pena con immediata carcerazione trattandosi di esecuzione relativa a reati rientranti nel catalogo dell'art. 4 bis dell'Ord. Penit.

A sostegno dell'istanza di misura alternativa il difensore deduce:

che l'interessato è ben inserito e radicato insieme al proprio nucleo familiare sul territorio italiano dove egli svolge ed aveva già avviato, durante la custodia cautelare, un percorso di impegno nel volontariato autorizzato dal Giudice Cautelare, e che si ripresenta all'attualità con la disponibilità fornita da un'associazione di volontariato di Pisa, che si affiancherebbe all'attività lavorativa prospettatagli da un'impresa edile che ha offerto un contratto di apprendistato per le mansioni di manovale a tempo pieno articolato in 8 ore giornaliere e distribuito su 5 gg. alla settimana (mentre l'attività di volontariato si concreterebbe in un impegno di tre ore nella giornata del sabato e consisterebbe nella cura e manutenzione del verde di un parco urbano).

Adduce altresì di essere munito di domicilio idoneo;

che trattasi di soggetto di giovanissima età alla prima esperienza detentiva e privo di altri pregiudizi penali né carichi pendenti e che ha effettuato fin qui un percorso detentivo assolutamente inappuntabile come dimostrato dall'integrale riconoscimento della liberazione anticipata; che non si configurano in concreto né pericolo di fuga né di recidiva.

Risulta dagli atti che l'██████████ mentre si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico in seno al procedimento relativo ai plurimi reati di rapina, il 26.10.2019 è stato tratto in arresto in stato di flagranza per il reato di evasione, con l'aggravante di cui al secondo comma per l'effrazione del braccialetto elettronico, fatto per il quale ha riportato, all'esito di rito abbreviato, la condanna a mesi 2 di reclusione in aumento sulla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione in corso di espiazione.

Opererebbe dunque il divieto di concessione di misure alternative posto dall'art. 58 quater O.P. per il termine triennale dalla commissione del delitto di evasione, termine che non è ancora decorso e che scadrà il 26.10.2022, questione su cui torneremo a breve in maniera più specifica.

Occorre dire che l'interessato ha fruito di un primo permesso di 12 ore nel novembre scorso e di un più corposo permesso premio di una settimana goduto durante le festività natalizie.

La relazione della Casa Circondariale di Pisa pone in evidenza che il giovane, che sta affrontando la sua prima esperienza carceraria, in sede di colloquio ha ammesso di aver iniziato, a 15 anni, a far uso di cocaina ed hashish salvo poi negare tale circostanza nel corso dei successivi colloqui, mostrando un atteggiamento reticente e spesso contraddittorio, anche nella narrazione della sua storia di vita.

L'██████████ ha riconosciuto di aver commesso le rapine per le quali è stato condannato e, a sua giustificazione, ha raccontato che i soldi dello stipendio che guadagnava con il suo lavoro di operaio in una concerchia, non gli erano sufficienti a causa della sua "assiduità" al gioco delle slot-machine.

Proprio per questa sua propensione era stato invitato a contattare il Ser.D. competente di Empoli, per poter essere preso in carico da quel servizio ma l'██████████, dopo avere formalmente aderito a tale invito, non ha documentato di averlo poi effettivamente contattato.

Il comportamento e la riflessione sui reati commessi sono stati abbastanza superficiali e riduttivi: nonostante l'ammissione del fatto fin da subito, l'██████████ ha affermato di essere sempre stato in macchina e di non aver mai partecipato attivamente alle rapine entrando nelle farmacie.

Tuttavia la ricostruzione processuale dei fatti ha acclarato una realtà ben diversa sul conto del dato storico-oggettivo e della partecipazione soggettiva ai delitti di rapina essendo emerso che l'██████████ in alcuni casi ha svolto il ruolo di palo, e altre volte è stato tra i materiali esecutori della rapina.

Ad aggiornamento di tale quadro personologico l'Area educativa ha trasmesso una scarsa relazione in cui illustra che la condotta continua ad essere regolare ed esente da rilievi, apprezzabilmente aderente alle offerte trattamentali con diligente impegno in attività lavorativa interna e nello studio (interrotto per via della emergenza sanitaria ma che il detenuto intende proseguire anche all'esterno).

E' stato riferito che l'██████████ in occasione del permesso fruito in termini più ampi ha preso contatti con il Ser.D. di Empoli per affrontare il suo problema di ludopatia ma tale contatto non si è concretata in una ipotesi di presa in carico.

Le informazioni di polizia non hanno dato conto di suoi contatti con ambienti della criminalità.

L'██████████ nel corso della detenzione cautelare aveva intrapreso un'attività di volontariato presso l'Orto Botanico di Pisa, ma con la carcerazione tale esperienza si è interrotta dopo appena due settimane.

La referente del "Progetto" di volontariato, ha riferito che il tempo eccessivamente breve non consente di tracciare un quadro sufficiente, ma il giudizio iniziale è stato positivo e si è detta disponibile a concedere una nuova disponibilità.

In tal senso è anche la volontà del detenuto.

Vi è un riferimento familiare solido e disponibile (costituito dalla madre e dalla sorella) ad ospitarlo e sostenerlo nel percorso di reinserimento sociale, e una dichiarazione di intento a riprendere l'attività di volontariato.

Occorre ricordare che all'esito delle suddette acquisizioni istruttorie, questo Tribunale il 9.2.2021 ha rigettato una prima istanza di misura alternativo con la seguente motivazione di cui si riporta uno stralcio:

"Ritiene questo Collegio che l'approfondimento dell'analisi del quadro psicologico dell'interessato non abbia fornito risultati tali da poter, allo stato attuale, ravvisare concreti presupposti per un percorso espiativo extramurario, sufficientemente idoneo a soddisfare le esigenze di prevenzione della recidiva e di recupero sociale.

Nella relazione di aggiornamento si pone in evidenza come ai reiterati colloqui condotti dall'esperto criminologo, l'██████████ sia apparso evidentemente incoerente e scarsamente consapevole in ordine ai temi maggiormente analizzati ossia il tema della ludopatia e della tossicofilia, tanto da risultare estremamente incerto e poco convinto anche sulla importanza e l'utilità di avviare un progetto terapeutico strutturato che affronti dette problematiche di cui non sembra neppure essere sufficientemente consapevole benché egli stessi li abbia in varie occasioni individuati come le cause principali all'origine dei suoi agiti devianti.

Emerge una scarsa volontà di impegnarsi in tal senso e l'intenzione, piuttosto, di aderire a simili stimoli riabilitativi purché in forme per così dire "blande" ("se sono solo dei colloqui allora li faccio"), trasparendo da ciò un interesse limitato all'assecondare le sollecitazioni esterne, considerandoli come mezzo per raggiungere un obiettivo di immediata utilità, e non dettato da un'intima convinzione frutto di una seria analisi autocritica del proprio vissuto e delle problematiche di base a esso connesse.

L'approfondimento dell'inquadramento personologico ha altresì confermato una visione distorta delle conseguenze del proprio agire delinquenziale, con una marcata svalutazione delle azioni commesse, dimostrando così una preoccupante incapacità, allo stato, di muovere passi concreti sul cammino della resipiscenza e revisione critica del reato.

Anche sul versante della propria visione progettuale di vita l'██████████ appare ancora estremamente inconsapevole e incoerente affermando talora di accarezzare l'idea di un lavoro nel campo della ristorazione e talaltra, di non avere necessità di impegnarsi nel lavoro potendo contare sul sostegno economico della propria famiglia.

La conclusione tratta dall'esperto è quella di una tuttora marcata immaturità e superficialità.

L'interessato mostra una revisione critica immatura e non ancora sufficiente poiché non supportata né da concreta resipiscenza né da adeguata presa di coscienza del valore antigiusuridico e antisociale dei fatti di reato; ciò appare desumibile dalle numerose contraddizioni, emerse in fase di colloquio, che, quantomeno, acclarano lo scarso impegno mostrato sino a qui, nel dimostrare, al di là della percezione resa, di essere soggetto attivo in un percorso di cambiamento personale.

Non solo non ha avviato un progetto di revisione personale delle sue condotte antigiusuridiche ma neppure rispetto all'uso di sostanze stupefacenti e alla dipendenza dal gioco.

Durante questa prima fase del percorso detentivo non è stato neppure possibile operare, da parte del Ser.D., una valutazione diagnostica finalizzata all'elaborazione di una strutturata ipotesi di programma (eventualmente inquadrabile nel regime di cui all'art. 94 del DPR 309/90).

Alla luce del complesso degli elementi istruttori sopra riassunti, ritiene il Tribunale che sia allo stato prematuro concedere della misura alternativa richiesta e che, pertanto, la prognosi sia negativa, non ritenendosi che la concessione di una misura alternativa alla detenzione possa rivelarsi in concreto idonea a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati, a contenere la pericolosità sociale del detenuto e a favorire concretamente il suo reinserimento sociale.

La concreta disponibilità di un domicilio idoneo e la generica dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di volontariato non sono sufficienti a dare contenuto esauriente alla misura alternativa cui aspira l'interessato, in considerazione della personalità del reo - ancora immatura e scarsamente orientata a intraprendere un serio e responsabile percorso di riflessione e revisione critica -, della mancanza di un progetto lavorativo - non sufficientemente bilanciato da un impegno adeguato nell'attività di volontariato, peraltro solo ipotetico -, della gravità dei reati commessi, del fine pena ancora distante e della relativa brevità del periodo di detenzione inframuraria espiato fino ad oggi nel corso del quale, tra l'altro, non ha ancora potuto sperimentare proiezioni esterne talchè non è stato ancora possibile saggiare le sue capacità di autogestione responsabile all'esterno.

Appare, piuttosto, necessario proseguire l'osservazione intramuraria, avendo l'XXXXXX necessità di intensificare i colloqui con gli operatori penitenziari e di essere sostenuto e verificato nel già positivo ma ancora incipiente percorso scolastico.

La disponibilità di un domicilio idoneo potrebbe, per un verso, consentire in astratto l'applicazione d'ufficio della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 bis O.P., misura che, per contro, è inaccessibile all'XXXXXX stante, da un lato, il residuo pena detentiva da espiare ad oggi ancora ampiamente superiore ai due anni e, dall'altro, l'espiazione di pena per reati ostativi di cui all'art. 4 bis dell'Ord. Pen.”.

Alla luce del complesso degli elementi istruttori sopra riassunti, ritiene il Tribunale che sia allo stato prematuro concedere della misura alternativa più ampia, non ritenendosi che la concessione di una misura alternativa alla detenzione possa rivelarsi in concreto idonea a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati, a contenere la pericolosità sociale del detenuto e a favorire concretamente il suo reinserimento sociale.

È vero che il soggetto ha mantenuto in Istituto un comportamento regolare sotto ogni punto di vista intrattenendo corrette relazioni interpersonali e dimostrando buona volontà e positivo atteggiamento verso le opportunità trattamentali che gli sono state offerte nel corso della detenzione.

Del pari apprezzabile è la concreta disponibilità di un domicilio e di una rete familiare idonei nonchè della valida prospettiva lavorativa al momento.

Tuttavia tali elementi favorevoli non sono sufficienti a dare contenuto esauriente alla misura alternativa cui aspira l'interessato, occorrendo valorizzare in senso contrario, la gravità dei reati commessi, e una riflessione critica ancora immatura e che necessita di concreto approfondimento, nonchè una maggiore consapevolezza degli aspetti di dipendenza che il reo tende ancora a sminuire (al pari delle proprie responsabilità nelle condotte devianti commesse) o perfino a negare, vuoi dal punto di vista della ludopatia, vuoi da quello dell'uso delle sostanze.

Vi sono invece i presupposti per l'ammissione alla semilibertà per dar modo al detenuto di cogliere l'opportunità lavorativa offertagli e per mantenere un contatto con la realtà trattamentale inframuraria, soluzione quindi preferibile a quella della detenzione domiciliare (pur in astratto ammissibile per titolo di reato e limite quantitativo di residuo pena da espiare).

Il detenuto può avvalersi all'esterno di condizioni idonee ad un corretto reinserimento sociale: in particolare sia sotto il profilo abitativo, grazie alla disponibilità della sorella, sia sotto il profilo lavorativo, egli verrebbe impiegato presso una ditta regolare che lo impiegherà a tempo pieno.

Considerati il periodo detentivo già trascorso, la sostanziale e non meramente formale regolarità comportamentale dell'odierno istante e la sussistenza dei predetti validi riferimenti esterni, la semilibertà appare idonea a contemperare, con le adeguate prescrizioni, le esigenze di reinserimento sociale del reo e di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati da parte dello stesso.

Sarà il corso della prova a chiarire se egli possa concludere la sua esecuzione con una misura ampia. appare allo stato opportuno integrare tale impegno lavorativo con un parallelo impegno in attività di volontariato - per il quale è stata già ottenuta la disponibilità della Misericordia di Livorno - secondo le indicazioni che saranno individuate dall'UEPE.

Quanto all'aspetto della ammissibilità della misura alternativa in virtù del disposto di cui all'art. 58 quater cui si è fatto precedentemente cenno, occorre ricordare che a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 173 del 1997 della Corte costituzionale, non è peraltro più

1



11

consentito alcun automatismo tra la denuncia - e la condanna - per il reato di evasione commesso dal soggetto in espiazione pena in regime di arresti domiciliari e il ripristino della detenzione carceraria, dovendo il Tribunale di sorveglianza procedere a un'autonoma valutazione delle circostanze in cui l'allontanamento ingiustificato dall'abitazione è avvenuto, da compiersi nella prospettiva del percorso di risocializzazione intrapreso dal condannato, in conformità al principio affermato da questa Corte per cui la condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. non è di per sé automaticamente preclusiva della possibilità di fruire dei benefici penitenziari, dovendo il giudice procedere a un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale, sulla sua effettiva e perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e sul grado di rieducazione raggiunto (Sez. 1 n. 22368 del 6/05/2009,).

Ed infatti, l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione in carcere di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta condanna per il delitto di evasione, non può essere automaticamente preclusa per effetto della condanna stessa, dovendo il giudice procedere ad un esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale.

Occorre dunque procedere ad una valutazione ponderata dell'incidenza della violazione - in relazione alle sue concrete modalità, consiste in un allontanamento di breve durata e a breve distanza dalla sua abitazione - sul giudizio di pericolosità del soggetto e sulla sopravvenuta incompatibilità della custodia domiciliare col percorso di risocializzazione, tanto più che lo stesso giudice della cognizione, in sede di applicazione della misura cautelare per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., aveva ritenuto idonea a tutelare le esigenze di prevenzione l'obbligo di permanenza del ricorrente, in regime di arresti domiciliari ex art. 284 cod. proc. pen., nella stessa abitazione dalla quale si era allontanato.

Va da ultimo ricordato che la più gradata misura della detenzione domiciliare è inammissibile stante la natura dei reati in esecuzione, rintranciati nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art. 4 bis O.P. ed ostandovi, pertanto, il disposto dell'art. 47 ter comma 1 bis, O.P.

P.Q.M.

il Tribunale, visti gli artt. 47 e 50, O.P., 678 e 666 c.p.p.,

AMMETTE

██████████ ad espiare in regime di semilibertà la pena ancora da scontare in esecuzione del titolo esecutivo indicato in epigrafe, per svolgere attività di formazione lavorativa presso la ditta ██████████ con sede in ██████████ (PR), via ██████████, secondo le modalità del redigendo programma di trattamento;

RESPINGE

l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P.

DICHIARA

Inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma 1 bis, Ord. Pen.

Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Sig. Procuratore Procura della Repubblica presso Tribunale di Pisa per le determinazioni di sua competenza in ordine all'ulteriore corso dell'esecuzione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'interessato, al difensore e alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze.

Manda alla Cancelleria per gli altri adempimenti di rito.

Firenze, 18.1.2022

Il Presidente
Dott. Marcello BORTOLATO



Il Magistrato estensore
Dott. Antonio PIRATO

Depositato il **19 GEN. 2022**

Il Funzionario Giudiziario
Dr. Isabella Silconi

4

100